



IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”, ed in particolare l’art. 6 Autonomia delle Università;
- VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509”;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del Sistema universitario”;
- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 “Calendari, durata e validità delle attività didattiche”;
- VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov_2 sul territorio nazionale;
- VISTE le ordinanze n. 4 e n. 6 della Regione Toscana, rispettivamente del 26/02/2020 e del 2/03/2020;
- VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art.1, comma 1, lett. d);
- VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 recante “le ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’art. 1, lett. d), h), i);
- CONSIDERATO ALTRESÌ la necessità di organizzare al meglio, nell’esercizio della propria autonomia didattica, lo svolgimento delle attività formative a distanza;
- RITENUTO pertanto necessario sospendere l’attività didattica “in presenza” per provvedere all’organizzazione di cui sopra, contribuendo così al contenimento della diffusione epidemiologica del fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, a partire dal giorno giovedì 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, sono sospese tutte le attività di didattica frontale, con presenza fisica degli studenti, in tutti i corsi di studio dell’Ateneo (quali i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, i master, i dottorati, i corsi di perfezionamento, i foundation course e i corsi di specializzazione), ad esclusione dei corsi di specializzazione di area sanitaria.

Art. 2

È affidata al Sistema Informatico di Ateneo la pronta messa a disposizione dei docenti assegnatari di incarico didattico nel secondo semestre nell'a.a. 2019/2020 di strumenti idonei a consentire, a partire dal 9 marzo 2020, l'erogazione a distanza delle lezioni frontali.

Art. 3

Non è oggetto di sospensione lo svolgimento degli esami di laurea e degli esami di profitto, che deve essere effettuato adottando tutte le possibili cautele volte ad evitare l'assembramento delle persone, limitando in particolare gli accessi agli edifici e alle aule e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Art. 4

Fino al 15 marzo 2020 è sospeso il ricevimento studenti "in presenza", fatta salva la possibilità di fissare appuntamenti individuali. In ogni caso, i docenti assicurano il ricevimento con modalità a distanza durante l'orario prestabilito.

Art. 5

Gli studenti con disabilità possono concordare modalità personalizzate di fruizione della didattica attraverso il servizio USID.

Art. 6

Fino al 15 marzo 2020 le biblioteche garantiscono comunque il servizio di prestito e consultazione. Nelle biblioteche e nelle sale studio gli accessi sono limitati in modo da evitare sovraffollamento e garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le aperture straordinarie delle biblioteche e delle sale studio nelle ore serali e nei giorni prefestivi e festivi.

Art. 7

I servizi di front-office, inclusi quelli rivolti agli studenti, sono attivi a distanza presso tutti gli sportelli, fatta salva la possibilità di concordare servizi su appuntamento.

Art. 8

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Art. 9

Con separato provvedimento del Direttore Generale sono disposte misure organizzative volte a consentire l'accesso al lavoro a distanza utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 10

La presente disposizione è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla normativa d'Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Paolo Maria Mancarella)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme connesse*